

**REGOLAMENTO (CE) N. 2131/2001 DEL CONSIGLIO  
del 29 ottobre 2001**

**che chiude il riesame del regolamento (CEE) n. 2474/93 che istituisce un dazio antidumping  
definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»), le misure sono poi state estese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 71/97 <sup>(3)</sup>. I dati definitivi sono stati mantenuti in vigore dopo un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base con il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) Durante il riesame in previsione della scadenza che ha portato al rinnovo delle misure, la Commissione ha ricevuto quattro richieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, presentate dalle seguenti società cinesi: Giant China Co. Ltd, Viva Guangzhou Bicycle Corporation Ltd, Merida Industry Co. Ltd e Kenton Bicycle Group Ltd. Le società in questione («richiedenti») sostenevano che i dazi in vigore non erano più necessari per controbilanciare il dumping, in quanto esse operavano ormai in condizioni di economia di mercato e le circostanze erano notevolmente cambiate riguardo alle pratiche di dumping accertate.
- (3) La Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(5)</sup>, un riesame delle misure suddette, la cui portata si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda i richiedenti.

- (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le società interessate e le autorità della Repubblica popolare cinese, inviando questionari ai quattro richiedenti. Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere, eventualmente, un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Tutti e quattro i richiedenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di economia di mercato/il trattamento individuale.

**B. RITIRO DELLE RICHIESTE**

- (6) Successivamente, tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame. Il primo ritiro è avvenuto nel novembre 2000, prima che si potesse verificare la richiesta di status di economia di mercato/trattamento individuale della società in questione. Altre due società hanno ritirato le richieste nel maggio 2001, dopo che i servizi della Commissione avevano verificato le informazioni contenute nelle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato/trattamento individuale e manifestato l'intenzione di non concedere lo status di economia di mercato. Al momento dell'annuncio, le risposte ai questionari non erano ancora state verificate.
- (7) I servizi della Commissione hanno riscontrato che la quarta società non aveva effettuato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta (settembre 1999-agosto 2000). La società ha deciso di ritirare la domanda di riesame nell'agosto 2001.

**C. CHIUSURA**

- (8) Visto che tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame, il Consiglio ritiene opportuno chiudere la procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è chiuso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

<sup>(5)</sup> GU C 278 del 30.9.2000, pag. 28.